

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai Magistrati

- Dott. Guzzo Liliana - presidente rel.
- Dott. Marra Anna Maria - giudice
- Dott. Zanon Gabriella - giudice

Sul reclamo RG 3362/2013 proposto da

A

Con avv.to

contro

B

Con avv.ti

osserva :

A ha proposto reclamo avverso il provvedimento datato 30.4.2013 con cui è stata accolta sia la richiesta cautelare di sequestro giudiziario che la richiesta cautelare di sequestro conservativo svolte da B nei suoi confronti con due autonomi ricorsi nel corso del giudizio di merito instaurato dallo stesso B

In tale giudizio B lamentando l'insodempimento di A alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare 29.11.2012 (con cui A aveva promessa in vendita a B la propria partecipazione nella società C pari al 50% del capitale

sociale per il prezzo di € 95.000) - ha chiesto in via principale la pronuncia di sentenza costitutiva ex art 2932 cc volta ad ottenere gli effetti del contratto non concluso nonché il risarcimento dei danni subiti a causa dell'insodempimento de quo e in via subordinata la risoluzione del contratto per colpa di A e la condanna del convenuto a corrispondere € 150.000 a titolo di risarcimento del danno oltre ad € 100.000 quale restituzione del doppio della clausula confirmatoria.

A sostegno della domanda di sequestro giudiziario B ha richiamato il contenuto dell'atto di citazione, ha poi affermato che *medio tempore* erano avvenuti episodi tali da far concretamente temere la perdita della possibilità di divenire effettivamente proprietario delle quote de quibus e comunque da far temere che A nella sua veste di socio e presidente di C depauperasse la società o comunque compisse atti idonei a svuotare la quota dell'effettivo valore.

A sostegno della successiva domanda di sequestro conservativo ha allegato che l'assemblea dei soci con il suo voto contrario aveva deliberato ~~aveva deliberato~~ la sua revoca dal Consiglio di Amministrazione e la promozione di azione di responsabilità nei suoi confronti; ha altresì allegato che A nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore

delegato a **C**, **C** gli aveva impedito di accedere ai locali della società e di esser venuto a conoscenza che la **C** che aveva sempre operato con due unità locali aveva cessato l'unità locale di Tezze sul Brenta e che l'immobile era ora condotto in locazione da tal

D che aveva quale oggetto sociale principale il commercio all'ingrosso di fertilizzanti, e che entrata in possesso dei mobili sii ivi li aveva posti in vendita ed ha affermato che

A stava in buona sostanza "svuotando" la **C** dei suoi beni e del suo magazzino e del suo avviamen^{to} che i beni in proprietà di **A** erano insufficienti a garantire i crediti e i diritti del ricorrente ed ha chiesto sequestro conservativo per € 250.000.

Con il reclamo parte reclamante ha affermato che nel concedere il sequestro giudiziario il primo giudice aveva travisato i fatti di causa ed aveva omesso di considerare i documenti prodotti da

A non cogliendo inoltre il contenuto degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti. In particolare ha affermato che in preliminare era stato pattuito che il contratto definitivo di cessione di quote dovesse essere rogato entro il 21.12.2012 e comunque entro tre giorni dalla consegna dell'arredamento a favore di tal **E** qualora essa fosse avvenuta dopo tale termine.

Tale consegna costituiva condizione di efficacia del contratto; **B** aveva unilateralmente fissato la data del 13.12.2012 per la stipula del definitivo davanti al Notario e ciò in malafede ben sapendo che la consegna non era ancora avvenuta. Tale appuntamento era stato poi cancellato dallo stesso **B**; **A** in data 12.12.2012, posto che per il 17.12.2012 era prevista la consegna dell'arredo al **E**, aveva a sua volta intimato a **B** di adempiere entro il termine previsto del 21.12.2012 con l'espresso avvertimento che in difetto egli non avrebbe più avuto interesse a cedergli le quote. Nessuna comunicazione gli era più pervenuta da **B** e solo in data 27.12.2012 si era presentato presso **F** asserendo che era stato fissato per quel giorno un appuntamento presso il **G** per la stipula del contratto definitivo.

Ha affermato che era il reclamato ad essersi reso inadempiente poiché formalmente intimato ad adempiere per il 21.12.2012 non vi aveva adempiuto come era suo obbligo. Ha asserito che pertanto non ricorreva i presupposti del *fumus boni iuris* del sequestro giudiziario e, neppure il *periculum*.

Quanto al sequestro conservativo ha censurato la ordinanza reclamata in quanto "immotivata"; ha altresì osservato che controparte dapprima aveva chiesto il sequestro giudiziario delle quote così manifestando di voler ottenere coattivamente l'adempimento del preliminare e successivamente aveva richiesto sequestro conservativo senza però chiarire se tale istanza fosse attinente alla domanda di risarcimento danni correlata alla domanda svolta in via principale ex art 2932 c.c. ovvero alla domanda svolta in via subordinata volta ad ottenere il doppio della caparra oltre che la penale.

In ogni caso ha contestato la sussistenza di *fumus* ed il *periculum in mera*

Controparte ha chiesto la conferma del provvedimento reclamato.

Il reclamo con riferimento al provvedimento di sequestro giudiziario è infondato.

Le parti hanno allegato rispettivamente l'una l'inadempimento dell'altra al contratto preliminare; è condivisibile affermazione del primo giudice secondo cui il termine indicato in contratto per la stipula del definitivo entro il 21.12.2012 e comunque non oltre il terzo giorno successivo alla consegna senza reclamo da parte della **C** dell'arredamento a **E**, qualora detta consegna dovesse aver luogo successivamente alla data del 21.12.2012, non ha natura di termine essenziale, non avendolo le parti espressamente considerato tale né risultando comunque tale sua natura dal tenore del contratto (la essenzialità del termine non può poi esser decunta da mera motivazioni **kl** una soloparte non trasfuse nel contratto).

Non è condivisibile poi la ricosurzione del reclamante, ampiamente svolta in reclamo, secondo cui avendo egli inviato a **B** diffida ad adempiere entro il 21.12.2012 con l'avviso che l'inutile decorso del termine avrebbe determinato il venir meno dell'interesse alla stipula, il soggetto inadempiente sarebbe **B**.

E' invero assorbente il rilievo che non si tratta di vera e propria diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. idonea a produrre la risoluzione di diritto del contratto preliminare. Invero la diffida ad adempiere di cui all'art 1454 c.c. è uno strumento offerto contro la parte inadempiente ed essa presuppose pertanto un inadempimento già conclamato e dunque è strumento non utilizzabile quando si sia ancora in pendenza di un termine contrattuale (non essenziale) per l'adempimento e il contraente cui è diretta non abbia già manifestato in modo certo ed inequivoco la sua volontà di non adempiere alla scadenza (e nel caso di specie il reclamato aveva invece addirittura manifestato volontà di adempimento). In ogni caso il termine fissato nella diffida ad adempiere ex art 1454 c.c a cui viene collegata la risoluzione di diritto del contratto deve essere successivo al termine originario di adempimento previsto in contratto non potendo la mera unilaterale volontà di una parte trasformare in essenziale lo stesso termine previsto in contratto come non essenziale.

Alla luce di ciò, non potendo produrre la ed diffida ad adempiere entro il termine del 21.12.2012 gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. (mancando al tempo della diffida l'inadempienza e non essendo stato concesso un congruo termine per adempiere successivo al termine non essenziale previsto contrattualmente) è condivisibile la valutazione del primo giudice secondo cui appare allo stato contrario a buona fede la pretesa di **A** di non adempiere per non esser stato rispettato il termine del 21.12.2012. In ogni caso osserva il Collegio che presupposto per la concessione del sequestro giudiziario ex art 670 c.p.c è la esistenza di controversia sulla proprietà o sul possesso per iali intendendosi le controversie attinenti ad azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione nonché quelle attinenti ad azioni di tipo personale che tendano a conseguire la

mantenzione nonché quelle attinenti ad azioni di tipo personale che tendano a conseguire la restituzione o il rilascio di cosa nella disponibilità altrui, come nella fattispecie (in cui in via principale è stata proposta domanda ex art 2932 c.c), con l'unico limite, che essa sia seria ovvero non palesemente pretestuosa. Tali connotazioni si rinvengono nella fattispecie in esame spettando poi al giudice di merito verificare in giudizio a cognizione piena se sussista effettivamente la gravità dell'inadempimento contrattuale della reclamante ovvero se, come affermato dalla reclamante inadempiente fosse controparte.

Sussiste altresì l'opportunità della custodia in ragione della situazione descritta nel provvedimento reclamato che rende opportuna la custodia delle quote nelle more del giudizio meritale.

Il sequestro giudiziario va dunque confermato.

E' invece fondata la doglianza relativa alla indeterminatezza della domanda di sequestro conservativo sotto il profilo della mancata indicazione della domanda meritale a tutela della quale il sequestro viene richiesto.

Invero B ha formulato nel giudizio meritale sia domanda principale ex art 2932 c.c e domanda principale di risarcimento danni (in buona sostanza per il ritardo nell'adempimento), sia domanda subordinata di risoluzione del contratto per colpa di controparte e sempre in via subordinata domanda di risarcimento danni per € 150.000 (in buona sostanza correlati non al ritardo nell'inadempimento ma al definitivo omesso trasferimento delle quote) oltre ad € 100.000 quale restituzione del doppio della caparra confirmatoria.

Sia il famus boni juris che la determinazione del quantum delle pretese creditorie sono ben diversi nel primo caso (in cui peraltro lo stesso attore ha chiesto una liquidazione del danno senza specificarne l'imperio ed in via equitativa) e nel secondo caso; il ricorrente non ha chiarito a tutela di quali domande (che sono incompatibili tra loro tanto che sono state svolte in via gradata) e crediti sia stata richiesta la misura: di qui l'inammissibilità della domanda cautelare, spese all'esito del giudizio di merito

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa

- 1) Rigetta il reclamo quanto al sequestro giudiziario che conferma;
- 2) Revoca la misura del sequestro conservativo
- 3) Spese all'esito del giudizio di merito

Si comunichi

Deciso il Venezia il 6.6.2013

IL PRESIDENTE 65?

M. J.M.

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
25 LUG. 2013
IL CAPO UFFICIO RE B3
Magistrato depositario

[Handwritten signature over the stamp]